

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE ANIMALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2021

INDICE	2
---------------	----------

CAPITOLO I - PRINCIPI

ART.1 – Finalità'	5
ART.2 – Valori etici e culturali	6
ART.3 – Competenze del Sindaco	6
ART.4 – Tutela degli animali	6

CAPITOLO II - DEFINIZIONI E AMBITO D'APPLICAZIONE

ART.5 – Definizioni	7
ART.6 – Ambito d'applicazione	7
ART.7 – Esclusioni	8

CAPITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.8 – Modalità di detenzione e custodia animali	8
ART.9 – Maltrattamento e mancato benessere di animali	8
ART.10 – Sequestro degli animali	10
ART.11 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica	10
ART.12 – Animali sinantropi	10
ART.13 –Abbandono e rilascio animali	10
ART.14 – Avvelenamento animali e trappole	11
ART.15 – Esposizione e commercializzazione di animali	11
ART.16 – Esibizione in postazioni itineranti	12
ART.17 – Smarrimento –rinvenimento di animali	12
ART.18 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi	12
ART.19 – Macellazione degli animali	13
ART.20 – Eutanasia e inumazione degli animali	13
ART.21 – Pet-Therapy- Attività curative umane con impiego di animali	14

CAPITOLO IV – CANI

ART.22 – Anagrafe canina	14
ART.23 – Attività motoria e rapporti sociali	14
ART.24 – Detenzione a catena	14
ART.25 – Dimensione dei recinti	15
ART.26 – Accessi ai giardini, parchi ed aree pubbliche	15
ART.27 – Aree e percorsi destinati a i cani	16
ART.28 – obbligo di raccolta, deiezioni	16
ART.29 – Centri di addestramento-educazione cani	16

CAPITOLO V – GATTI

ART.30 – Definizione dei termini usati	16
ART.31 – Compiti dell’Azienda Sanitaria locale e dell’Amministrazione Comunale	17
ART.32 – Colonie feline e gatti liberi	17
ART.33 – Cura delle colonie feline da parte di gattare e gattari	17
ART.34 – Custodia dei gatti di proprietà	18

CAPITOLO VI – VOLATILI D’AFFEZIONE O DA COMPAGNIA

ART.35 – Detenzione Volatili	18
------------------------------	----

CAPITOLO VII – ANIMALI D’AFFEZIONE E DA COMPAGNIA DETENUTI IN TERRARI

ART.36 – Detenzione animali in terrari	19
--	----

CAPITOLO VIII – PESCI E ANIMALI ACQUATICI

ART.37 – Detenzione pesci ed animali acquatici	19
--	----

CAPITOLO IX -- EQUIDI

ART.38 Equidi	19
---------------	----

**CAPITOLO X-ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE
FAMILIARE**

ART.39 – Detenzione animali da reddito a carattere familiare	20
--	----

CAPITOLO XI – SANZIONI

ART.40 -- Sanzioni	21
--------------------	----

ART.41 – Utilizzo degli introiti delle sanzioni	21
---	----

ART.42 – Vigilanza	21
--------------------	----

ART.43 – Integrazioni, modificazioni e deroghe	21
--	----

ART.44 – Incompatibilità e abrogazione di norme	22
---	----

CAPITOLO XII CIRCHI O MOSTRE VIAGGIANTI

Art.45 – Circhi o mostre viaggianti	22
-------------------------------------	----

ALLEGATO 1	26
-------------------	-----------

CAPITOLO I – PRINCIPI

ART. 1 – FINALITÀ

Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali che stabilmente o temporaneamente si trovano sul territorio comunale, garantendo nel contempo il rispetto delle norme che tutelano la salute pubblica, la pubblica sicurezza, la tutela ambientale e territoriale. Il Comune di Fiesso d'Artico, stante la complessità della materia che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, riconosce agli individui e alle specie animali non umane il diritto a una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Di seguito, vengono riportate le principali fonti normative che individuano le Autorità competenti e le rispettive attribuzioni:

1. Al Comune, in base al D.P.R. 31.03.1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il R.D. n.45 del 03.02.1901 prevedeva che i Sindaci, nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria, si avvalevano dei Medici Provinciali e degli Uffici Sanitari Comunali, ora aziende A.S.L..
3. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, agli artt. 17, 18 e 24 prevede che qualsiasi concentramento di animali debba essere posto sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente.
4. Si ritiene che i negozi di animali, le attività commerciali (*vedi D.P.C.M. 28.02.2003*), le mostre, le fiere, le esposizioni e i circhi rientrino nella definizione di "*concentrazione di animali*" di cui al precedente comma, e debbano quindi essere sottoposti alla tutela e alla vigilanza del Servizio Veterinario.
5. Il Sindaco, sulla base del dettato degli art. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali e attua le disposizioni previste nel presente regolamento.
6. La Legge n.157 del 11.02.1992 determina le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
7. La Legge n. 189 del 20.07.2004 detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
8. La Giunta Regionale del Veneto ha adottato provvedimenti di definizione di Linee guida per la gestione delle complesse materie riferite ad animali pericolosi (*D.G.R. 3882/2001*), animali nei circhi e nelle mostre itineranti (*D.G.R. 1707/2004*) e anagrafe canina (*D.G.R. 887/2004, D.G.R. 1515/2004 e D.G.R. 1627/2014*).
9. La Regione Veneto con la Legge Regionale n. 3 del 03.01.2005 ha promulgato disposizioni sulle terapie comportamentali (*terapia del sorriso e Pet-Therapy*) indicandone tra l'altro le finalità, le modalità di applicazione e la formazione degli operatori.

10. La D.G.R. Del 07.02.2006, n. 243 in tema di regolamentazione uniforme dell'Igiene urbana Veterinaria nel territorio della Regione Veneto e, a parziale modifica, la successiva D.G.R. n. 272 del 06.02.2007 con l'Allegato A: *"Linee guida da applicare al Regolamento di Igiene Urbana Veterinaria"*.

ART. 2 - VALORI ETICI E CULTURALI

Il Comune di Fiesso d'Artico:

1. Riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse alla cura degli animali;
2. Opera affinché sia promosso, nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, il rispetto animale e il principio della corretta convivenza quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
3. In stretta collaborazione con i Servizi Veterinari delle Aziende A.S.L. competenti per territorio e/o con Medici veterinari Liberi professionisti, promuove e attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori di settore e alle associazioni di volontariato.

ART. 3 - COMPETENZE DEL Sindaco

1. Al Comune di Fiesso d'Artico spetta, in base al D.P.R. 31.03.1979, attraverso i propri Organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Sul territorio comunale, il Sindaco, per motivi di Sanità e Sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.

ART. 4 - TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Il Comune, in base alla Legge 281/91, alla L.R. 60/93 e alla Legge 189/2004, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.
4. Il Comune, in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda A.S.L. n. 3 *"Serenissima"*, competente per territorio, nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, può determinare un contributo per il loro mantenimento o, in caso di ricovero in ospedale, casa di riposo o decesso del proprietario, provvedere alla loro temporanea custodia nelle apposite strutture in attesa di adeguata sistemazione.

CAPITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 - DEFINIZIONI

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14/08/1991 n. 281 e ss. mm. ii., e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli art. 1 e 2 della Legge 11.02.1992 n. 157.
3. Si definiscono, in base al presente regolamento:
 - a) *Animale d'affezione o da compagnia*: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo, come il cane per i disabili, gli animali da Pet-Therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "*non convenzionali*", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione;
 - b) *Animale da reddito in allevamento a carattere familiare*: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare;
 - c) *Animale sinantropo*: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (*piccioni "domestici", topi, etc.*);
 - d) *Colonia felina*: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, per la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario della Azienda A.S.L. di competenza;
 - e) *Fauna selvatica*: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale;
 - f) *Allevamento di cani e gatti per attività commerciali*: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
 - g) *Commercio di animali da compagnia*: qualsiasi attività economica quale ad es. i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, gli allevamenti, le attività di toelettatura e di addestramento.

ART. 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 "*modalità di detenzione e custodia degli animali, maltrattamento e mancato benessere di animali*" devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

ART. 7 - ESCLUSIONI

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o a esso connesse, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- b) alle attività di studio e sperimentazione, inerenti anche la sperimentazione animale, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca.

CAPITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 8 - MODALITÀ DI DETENZIONE E CUSTODIA ANIMALI

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la tutela.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, garantire spazi di custodia adeguati dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici (*vedasi allegato 1*).
3. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere costantemente garantita la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali necessità relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
5. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

ART. 9 - MALTRATTAMENTO E MANCATO BENESSERE DI ANIMALI

Fatta salva l'ipotesi che il fatto non costituisca più grave reato, è vietato:

- a) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente ART.;
- b) custodire gli animali in spazi angusti e/o privi di acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- c) tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie;
- d) custodire animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo in condizioni meteorologiche critiche; custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (*anche commerciali*), senza luce naturale e adeguato ricambio d'aria, salvo deroghe certificate dal medico veterinario che ne attestino la necessità;
- e) separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;

- f) detenere permanentemente animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto, ricovero per cure ed esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori, nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità;
- g) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (*angusti o poveri di stimoli*) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di strumenti cruenti (*collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, etc.*) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale;
- h) l'addestramento inteso a esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive;
- i) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (*ovvero non comunicanti con gli abitacoli*) degli autoveicoli. E' altresì vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali, deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare l'aerazione del veicolo e la somministrazione di acqua in caso di viaggi prolungati;
- j) condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- k) custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. Inoltre è assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole durante il periodo primaverile ed estivo. E' comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di 5 ore consecutive;
- l) detenere in una civile abitazione un numero di cani o di gatti superiore a cinque, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai tre mesi; qualora vi sia tale presenza, il Sindaco può autorizzare la detenzione previo parere favorevole dell'A.S.L. competente per territorio.
- m) ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali;
- n) l'uso prolungato per i cani di museruole che impediscano l'apertura della bocca per l'abbeveraggio (*stringibocca*), salvo deroghe certificate dal medico veterinario che ne attestino la necessità;
- o) procedere all'asportazione chirurgica degli artigli e dei denti per facilitare la tenuta degli animali da compagnia. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo necessità sanitarie o quando siano previsti dallo standard di razza riconosciuto dall'ENCI e dalla FCI. In detti interventi non rientrano quelli effettuati per la sterilizzazione chirurgica;
- p) l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili anfibi e uccelli;
- q) addestrare animali per combattimenti;
- r) utilizzare animali a scopo di combattimento fra essi;
- s) di massima l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Qualora per alimentazione vengano utilizzati animali vivi, questi debbono provenire da canali commerciali codificati e appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze;
- t) mettere in palio, cedere in premio in occasioni di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie, sagre o analoghe situazioni ludiche, animali di qualsiasi specie;
- u) utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio;

v) riguardo ai volatili, di:

v.1) strapparne le penne, salvo che per ragioni mediche; in tal caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

v.2) amputarne le ali o altri arti, salvo che per ragioni mediche; in tal caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

v.3) mantenere i volatili legati al trespolo, per periodi prolungati, in condizioni tali da poter determinare danni agli arti dell'animale.

ART. 10 – SEQUESTRO DEGLI ANIMALI

In caso di animali tenuti in stato di denutrizione o sofferenza per precarie condizioni di salute e/o di situazioni di maltrattamento:

1. gli organi di vigilanza accertano la violazione e denunciano l'illecito;
2. gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno.

ART. 11 - CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

ART. 12 - ANIMALI SINANTROPI

2. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura e, ove necessario, l'eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico sanitari da essi creati.

ART. 13 - ABBANDONO E RILASCIO DI ANIMALI

Fatte salve le responsabilità penali:

- a) è severamente vietato rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico, fatto salvo quanto previsto da norme di legge di settore;
- b) è fatta salva la liberazione, in ambienti adatti, di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 14 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI E TRAPPOLE

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate, o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tale da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali. Tali operazioni dovranno essere segnalate tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose deve segnalarlo, oltre che agli agenti di Pubblica Sicurezza, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, numero, specie e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
2. E' vietato disseminare trappole e/o lacci o quant'altro per la cattura di animali in tutto il territorio comunale. È consentita la cattura degli animali per motivi sanitari, certificati da Autorità competente.

ART. 15 - ESPOSIZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati o alterati i loro naturali comportamenti e le loro funzioni morfo-fisiologiche.
2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. di competenza, si devono assicurare agli animali:
 - a) una adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
 - b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
 - c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
 - d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
 - e) che siano garantiti i requisiti igienico sanitari dei ricoveri;
 - f) la somministrazione di cibo ed acqua in quantità sufficienti e un adeguato periodo di illuminazione, anche durante i giorni di chiusura.
3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute e in idonei contenitori, a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali e della durata del trasporto.
4. Si richiede la tenuta di un apposito registro di carico e scarico degli animali, che possa consentire, qualora richiesto, la tracciabilità di tutti i soggetti, con particolare riferimento agli animali morti.
5. E' altresì vietato:
 - a) esporre animali in vetrina e/o alla presenza di raggi solari diretti;
 - b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza o alla vista di terzi, o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;

c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati e sottoposti a tutte le cure del caso sotto controllo di un medico veterinario;

d) vendere o detenere in negozi, fiere, esposizioni etc. cani e gatti di età inferiore a 4 mesi; in deroga è possibile autorizzare la detenzione di cani e gatti di età inferiore a 60 giorni, purchè in spazi adeguati e in presenza della madre.

6. In aggiunta a quanto sopra espresso, chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, per essere autorizzato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n 320, deve presentare al Sindaco una apposita domanda specificando i seguenti requisiti:

a) le generalità della persona responsabile dell'attività;

b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;

c) che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano i requisiti che siano giudicati validi e sufficienti dall'Azienda A.S.L. di competenza che ha effettuato il sopralluogo;

d) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione;

e) le competenze professionali della persona responsabile degli animali.

ART. 16 – ESIBIZIONE IN POSTAZIONI ITINERANTI

E' vietato a Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (*e a maggior ragione cuccioli di qualsiasi specie*) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo o vendita. Sono ammesse le attività promozionali di affidamento da parte delle Associazioni Protezionistiche presso la sede dell'Associazione o presso il canile rifugio.

ART. 17 – SMARRIMENTO-RINVENIMENTO DI ANIMALI

Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo al Comando Polizia Locale che ne informerà l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.S.L. n. 3 “*Serenissima*”, competente per la cattura. In caso di rinvenimento di un altro animale in difficoltà il cittadino è tenuto ad informare la Polizia Locale o altre Forze di Polizia; egli può effettuare la messa in sicurezza dell'animale. In ogni caso, le attività di pronto soccorso dovranno essere svolte da Medici Veterinari. Il costo delle cure, qualora svolte da medici veterinari liberi professionisti, sarà a carico di chi presenta l'animale.

ART. 18 - MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E CIRCHI

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed alla autorizzazione igienico sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n.1707 del 18.06.2004 in materia di circhi, mostre viaggianti e itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31.12.2001, inerente al detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici e pericolosi.

2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore a mesi quattro e a soggetti non svezzati delle altre specie animali.

3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le

malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente e iscritti all'anagrafe canina.

4. In merito alle manifestazioni popolari, il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda A.S.L. a cui ne compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi delle di cui agli articoli n. 8 e n. 9 del presente documento.

5. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari, previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore e previo parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e da un tecnico, come previsto dall' O.M. 21.07.2009. Detta Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali e nello specifico:

- a) che la pista delle corsa sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità e irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;
- b) che il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
- c) sia identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali, durante tutta la durata della manifestazione.

ART. 19 – MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI

Gli animali allevati a domicilio per uso familiare devono essere macellati nel rispetto delle disposizioni normative correnti.

ART. 20 - EUTANASIA E INUMAZIONE DI ANIMALI.

1. E' vietato uccidere animali da compagnia e d'affezione in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia operata solamente da Medico Veterinario.

2. Il Reg. C.E. 1069/2009 e le Linee Guida regionali di applicazione approvate con D.G.R. 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali d'affezione deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.

3. In deroga, il seppellimento degli animali d'affezione, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore o in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva e infestiva trasmissibile agli uomini e agli animali e autorizzazione del Sindaco.

4. I cimiteri per gli animali d'affezione:

a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'art. 824 del Codice Civile, limitato ai cimiteri per salme;

b) i siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda A.S.L. per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica.

ART. 21 - PET-THERAPY - ATTIVITÀ CURATIVE UMANE CON IMPIEGO DI ANIMALI

1. Il Comune di Fiesso d'Artico riconosce la validità alle forme di cura che prevedono la presenza di animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione degli anziani, e incoraggia nel suo territorio, collaborando con associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione e assistenza.
2. Il personale addetto alla Pet-Therapy, o chi conduce l'animale nella casa/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
3. A condurre le attività di Pet-Therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito idonea preparazione (*frequentazione di corsi, diplomi, tirocini inerenti la materia trattata*).
4. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietato l'utilizzo di cuccioli di animali selvatici ed esotici.
5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione medico veterinaria (*se possibile Medico Veterinario esperto in medicina Comportamentale o in Zooantropologia*) che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di attività e terapia assistita. In nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale fatiche e/o stress psicofisico.

CAPITOLO IV - CANI

ART. 22 - ANAGRAFE CANINA

1. E' fatto obbligo al proprietario o altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge (*due mesi*), all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda A.S.L. o da Medici Veterinari Liberi Professionisti autorizzati; lo stesso deve comunicare entro 15 giorni all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria competente qualsiasi variazione anagrafica (*trasferimento, decesso, etc.*) riguardante il proprio animale.

ART. 23 - ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere per un periodo minimo di mezz'ora.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per un periodo minimo di mezz'ora. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 25.
4. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

ART. 24 - DETENZIONE A CATENA

- E' fatto divieto di tenere i cani legati o a catena.

ART. 25 - DIMENSIONI DEI RECINTI

1 Per i cani custoditi liberi e in recinto, la superficie di base fa riferimento a quanto previsto nella tabella in Allegato 1 (*i veterinari responsabili del controllo potranno richiedere adeguamenti nel caso tale superficie minima sia ritenuta insufficiente per la taglia dell'animale*), fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute che devono comunque garantire box adeguati alla taglia e alle caratteristiche del cane, al fine di garantirgli un adeguato comfort. Ogni recinto in tali strutture non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

2. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia dell'animale, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, avere una parte adeguatamente ombreggiata e pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (*es. piastrelle, cemento*), antisdrucchiolo e non devono esservi ristagni di liquidi; le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato da correnti d'aria e avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero obbligatorio (*cuccia*), deve essere dimensionato rispetto alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie; deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

ART. 26 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4.

2. I proprietari e i detentori hanno l'obbligo di applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività, come da ordinanza del Ministero della Salute 12.12.2006, devono applicare sia il guinzaglio che la museruola quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, o quando si trovano nei locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto. L'obbligo della museruola non si applica ai cani utilizzati dai non vedenti o non udenti addestrati come cani guida, mentre il guinzaglio è sempre obbligatorio.

3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

4. E' vietato l'accesso ai cani nei luoghi indicati all'art. 29 del Regolamento di polizia urbana. E' altresì vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

6. Sono esonerati dal divieto di cui al comma 4 i cani accompagnatori di persone con handicap e disabilità.

ART. 27 - AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI

1. Nell'ambito di giardini, parchi, e altre aree verdi di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti. Il proprietario/detentore è comunque responsabile del proprio animale.

ART. 28 - OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (*via, piazza, giardino o altro*) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambamento per cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta, sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta e rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti.
5. I proprietari e/o detentori di cani sono sempre tenuti ad esibire, ad ogni richiesta delle autorità incaricate della vigilanza, l'idonea attrezzatura elencata al punto 3.

ART. 29 – CENTRI DI ADDESTRAMENTO-EDUCAZIONE CANI

Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Comune. L'autorizzazione sarà rilasciata su parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.S.L. n. 3 "*Serenissima*". All'atto della domanda, il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati e una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi a esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi, presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPITOLO V - GATTI

ART. 30 - DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91 e dalla L.R 60/93, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (*cibo, rapporti sociali, cure, riposo, etc.*).
2. Per "*gatto libero*" si intende l'animale, non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.

3. Per “*colonia felina*” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “*gattaro*” o “*gattara*”, anche detto “*tutore di colonie feline*”.
5. Per “*habitat*” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

ART. 31 - COMPITI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE E DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Comune e l’Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste e in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dalla A.S.L. che dalle associazioni di volontariato, dalle gattare/gattari o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.

ART. 32 - COLONIE FELINE E GATTI LIBERI

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune “*patrimonio bioculturale*” e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dalla A.S.L. con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia a riguardo del numero di gatti sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente dimorano; eventuali trasferimenti, per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali, potranno essere effettuati, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell’Azienda A.S.L. 3 “*Serenissima*”. E’ vietato a chiunque ostacolare o impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per le loro alimentazione e cure.

ART. 33 - CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DI GATTARE E GATTARI

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie feline; il Comune riconosce altresì l’attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura e al sostentamento delle colonie feline.
2. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione al Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente per territorio o al competente Ufficio comunale.
3. Al gattaro/a deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.

4. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che, tuttavia, in caso di divieto d'accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate, le quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

5. I/Le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme d'igiene e il decoro del suolo pubblico e privato, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

7. Il Comune, al fine di tutelare i gatti in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Occorre ribadire che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico.

ART. 34 - CUSTODIA DEI GATTI DI PROPRIETÀ

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.

2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, è compito dei Medici Veterinari sensibilizzare i proprietari e/o detentori perché provvedano alla loro sterilizzazione.

CAPITOLO VI - VOLATILI D'AFFEZIONE O DA COMPAGNIA

ART. 35 - DETENZIONE VOLATILI

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 8 e dall'art. 9 del presente regolamento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

- a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono potere altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
- b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc.
- c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie e abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
- f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
- g) le gabbie/voliere devono contenere un numero di posatoi adeguato alle specie ivi contenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo

della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

Le disposizioni di cui al presente art. non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

CAPITOLO VII - ANIMALI D'AFFEZIONE E DA COMPAGNIA DETENUTI IN TERRARI

ART. 36 - DETENZIONE DI ANIMALI IN TERRARI

1. In aggiunta a quanto determinato dagli articoli 8 e 9 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:
 - a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche di ogni specie;
 - b) date le caratteristiche eterotermiche degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità;
 - c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati e appositamente predisposti e non devono essere sottoposti a inutili sofferenze.
2. Le disposizioni di cui al presente art. non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

CAPITOLO VIII - PESCI E ANIMALI ACQUATICI

ART. 37 - DETENZIONE DI PESCI ED ANIMALI ACQUATICI

1. In aggiunta a quanto determinato dagli art. 8 e 9 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:
 - a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;
 - b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione e ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;
 - c) e' vietato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

CAPITOLO IX - EQUIDI

ART. 38 - EQUIDI.

1. E' fatto assoluto divieto di custodire gli equidi sempre legati in posta.
2. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo dalla pioggia, vento, insolazione etc;
3. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune, previo parere dei Servizi Veterinari dell'A.S.L., in seguito a motivata richiesta.

4. Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (*fieno di base e cereali*).
5. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
6. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
7. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
8. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
9. E' fatto obbligo al proprietario o altro detentore di equidi (*cavalli, muli, asini, bardotti*) di provvedere, entro i termini di legge, all'iscrizione dell'animale all'anagrafe degli equidi, con contestuale identificazione mediante microchip e con successivo rilascio del documento di identificazione (*passaporto*).

CAPITOLO X - ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

ART. 39 - DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO A CARATTERE FAMILIARE

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico sanitario (*sviluppo di odori, proliferazione di insetti, etc.*).
2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è di massima vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell'Autorità competente e comunicazione all'Azienda A.S.L. competente, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda A.S.L. sotto propria responsabilità:
 - a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
 - b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
 - c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone alle specie allevate;
 - d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
 - e) che gli animali non siano detenuti in locali a uso abitazione o in diretta comunicazione con essi;
3. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere animale e alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. competente.
4. Quanto previsto dai punti 2 e 3 dovrà essere attuato nel rispetto di quanto determinato dagli articoli 8 e 9 del presente documento.

CAPITOLO XI – ART. 40 – SANZIONI

1. Chiunque viola una prescrizione prevista dal presente Regolamento, che non sia già prevista da altra norma di legge, è soggetto, ai sensi dell'art 7 bis del T.U.E.L n. 267/2000, al pagamento di

una somma da euro 25,00 a euro 500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689.

2. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81, e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o comunque necessario – dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29.07.1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.

ART. 41 - UTILIZZO DEGLI INTROITI DELLE SANZIONI

1. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono altresì competenti gli altri soggetti che rivestono la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere destinati successivamente ad attività inerenti la tutela degli animali.

ART. 42 - VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, sotto il controllo dei Servizi Veterinari dell'A.S.L. competente per territorio, gli appartenenti alla Polizia Locale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e delle altre Associazioni riconosciute, nonché in generale tutti gli ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

ART. 43 – INTEGRAZIONI, MODIFICAZIONI E DEROGHE

Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo a eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione. Ogni eventuale non conformità alle norme contenute nel presente regolamento verrà valutata, al fine di applicare prescrizioni, sanzioni o eventuali deroghe, dai Medici Veterinari dell'A.S.L. competente per territorio o, ove costituita, da apposita Commissione formata da Medici Veterinari dipendenti pubblici e liberi professionisti, possibilmente Esperti in Benessere animale e/o Medicina Comportamentale, nominati dai Servizi Veterinari competenti per territorio e/o dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia, e/o dalle Amministrazioni Comunali stesse.

ART. 44 - INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE NORME

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

CAPITOLO XII CIRCHI O MOSTRE VIAGGianti

ART. 45-CIRCHI O MOSTRE VIAGGianti

Ogni circo o mostra viaggiante con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale, è tenuto alla presentazione di idonea richiesta secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia di concessione di aree in suolo pubblico. Il Comune, sia tramite controllo diretto, sia a seguito di esposti circostanziati e foto documentati, accerterà l'eventuale affissione abusiva di materiale pubblicitario del circo, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, applicando, dopo averne intimato la rimozione, le sanzioni previste. Per l'esercizio della propria attività è inoltre necessario che disponga di:

- a) Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
- b) Attestazione di un rapporto costante con un consulente e/o dipendente medico veterinario. Tale figura professionale avrà cura di:
 1. predisporre ed attuare un programma di monitoraggio sanitario ed un piano di medicina preventiva;
 2. assicurare la diagnosi tempestiva e il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi, il pronto soccorso e l'eventualità di praticare l'eutanasia, se necessario;
 3. mantenere una cartella clinica aggiornata di ogni esemplare ospitato;
 4. valutare e documentare il benessere e le diverse necessità nutrizionali degli animali ospitati, ed eventualmente fornire consulenza sulle caratteristiche degli alloggi e delle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, secondo le conoscenze scientifiche ed etologiche.
- c) Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso;
- d) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il medico veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;
- e) Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;
- f) Copia dell'autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi che comprenda la documentazione, opportunamente vidimata, che attesti il rispetto dei requisiti per il suo rilascio. Nello specifico:
 - planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
 - descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le quote (*compresa l'altezza*), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento etc.

La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda comporta l'inammissibilità della domanda stessa. L'incompletezza o la falsità dei documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8- *sexies* della legge

07.02.1992 n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M. 03.05.2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili. Nel registro devono essere indicati:

- a) Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi;
- b) Data di acquisizione;
- c) Origine e provenienza;
- d) Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite;
- e) Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati;
- f) Dettagli sui processi di cura e riabilitazione;
- g) Effetti del trattamento;
- h) Eventi riproduttivi e destinazione della prole;
- i) Diagnosi *post mortem*.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture e a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

1. Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites. In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi a uno schema di identificazione individuale:

- a) mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
- b) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi;
- c) fotografie, schema grafico della pezzatura.

2. I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

3. Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

4. Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

5. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

6. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

7. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

TRASPORTO

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- a) Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore;
- b) Certificato di idoneità dei conducenti (*art. 6, punto 5*) – (*art. 37*) per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame;
- c) Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16.05.2007 che modifica il D.P.R. 317/96.

PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato e aggiornato all'anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura.

A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto relativamente al rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, etc.

ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (*circo o mostra viaggiante*) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

1. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, e aggiornato all'anno corrente e alle singole specie detenute. Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.
2. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.
3. La dieta deve essere completa e ben bilanciata.
4. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (*come ratti, rane, etc.*) per l'alimentazione degli animali, anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.
5. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.
6. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

ALLEGATO 1 – TABELLE

TABELLA PER LA DETENZIONE DEI CANI

Requisiti minimi richiesti per la custodia in recinti

Peso del cane (Kg)	Superficie minima (mq)
Fino a 20	8,0
Oltre 20	11,0

Ogni cane detenuto in più comporterà un aumento della superficie minima pari a:

- d) mq. 4 per cani fino a 20 Kg di peso;
- e) mq. 6 per cani oltre 20 kg di peso.

TABELLA PER LA DETENZIONE DEGLI EQUIDI

Requisiti minimi richiesti per la detenzione equidi in box:

Superficie minima box	Altezza minima del box
(Altezza dell'animale al garrese) x 2	(Altezza dell'animale al garrese) x 1,5

TABELLA DETENZIONE AVIFAUNA AFFEZIONE (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Uccelli: specie di taglia medio-piccola

Lunghezza appross.v.a (cm)	Specie	Misura approssimativa apertura alare (cm)	Numero uccelli detenuti	Altezza minima gabbia (cm)	Incremento superficie base della gabbia per ogni ulteriore esemplare detenuto	Dimensione minima gabbia
10	Passeriformi esotici,	15-20	1-2	30	30%	75x45 cm

	Canarini					o 3.500 cm2
20	Ondulati, Agapornis spp., Neophema, Piccoli Lori	30-35	1-2	40	30%	90x150cm o 13.500 cm2
25	Calopsitte, Poicephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura	35-65	1-2	40	30%	175x105 cm o 18.500 cm2
30	Roselle (Platycercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P. robustus, gulielmi, cryptoxanthus)	40-70	1-2	50	30%	200x120 cm o 24.000 cm2
40	Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacatua (roseicapillus, sulphurea, s. citrinocristata, leadbeateri, goffini)	60-90	1-2	50	30%	300x180 cm o 54.000 cm2

	sanguinea, ducorpsii), Rosella (Platycercus elegans, adelaidae, flaveolus) Cenerini, Amazona spp., grandi Lori, Eclectus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. patagonus					
50	Cacatua (galerita, ophthalmica, moluccensis, alba), Ara (severa, manilata)	70-10	1	75	60%	350 x 210 cm o 73.000 cm2
Da 50 a 100	Anodorhynchus hyacinthinus, Ara (ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera)	90-160	1	120	60%	450 x 270 o 120.000 cm2

TABELLA DETENZIONE PESCI D'ACQUA DOLCE (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Lunghezza pesci	Volume minimo acqua (l)
10 cm	4

TABELLA DETENZIONE DI MAMMIFERI DA AFFEZIONE (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Specie	Numero esemplari detenuti	Superficie base della gabbia (cmq)	Incremento superficie base gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq/capo)	Altezza minima gabbia (cm)

Topo domestico	1-2	300	80	-
Cavia o Porcellino d'India	1-2	3200 (circa 80 x 40 cm)	-	-
Gerbillo	1-2	1500 (30 x 50)	-	-
Scoiattolo striato	1-2	4.000	-	80
Furetto	1-2	4.000	-	60
Petauro dello zucchero	1-2	4.000	-	140
Cincillà	1-2	4.000	-	60

TABELLA ACQUA-TERRARI PER TARTARUGHE ACQUATICHE (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Profondità acqua	Lunghezza acquaterrario
(Lunghezza carapace) x 2	(Lunghezza carapace) x 3

TABELLA TERRARI PER SERPENTI TERRESTRI (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Dimensioni esemplare detenuto	Dimensioni terrario (cm)
Neonato o molto piccolo	25 x 25 x 25
Piccola taglia (fino a 400 g)	60 x 30 x 30
Grande taglia (maggiore di 400 g)	120 x 120 x 60

I serpenti arboricoli necessitano di terrario abbastanza alto da contenere i rami

TABELLA TERRARI PER SAURI (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Larghezza terrario	Profondità terrario	Altezza terrario
(lunghezza esemplare) x 1,5	(lunghezza esemplare) x 0,6	(lunghezza esemplare)